



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI

composta dai magistrati

dott. M.Teresa Spanu Presidente rel.

dott. Cinzia Caleffi Consigliere

dott. Cristina Fois Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 160 del Ruolo Affari Contenziosi per l'anno 2021 promosso da

INTESA SANPAOLO s.p.a. (C.F.: 00799960158), elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio (...) che la rappresentano e difendono per procura speciale allegata all'atto di appello,

appellante

CONTRO

appellati-appellanti incidentali

All'udienza del 20-01-2023 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte

- 1) annullare e riformare la sentenza n. 212/2021 del Tribunale di Sassari emessa il 4-03-2021;
- 2) per l'effetto rigettare tutte le domande e pretese avversarie;
- 3) in ogni caso e in subordine, rilevare l'erroneità della decisione laddove il Tribunale di Sassari ha indicato come tasso sostitutivo quello del maggio 2016 anziché quello del maggio 2006 (anno precedente la stipula del mutuo avvenuta il 25-05-2007);
- 4) con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.

Nell'interesse degli appellanti incidentali: voglia la Corte

- 1) nel merito, rigettare l'avverso gravame perché infondato in fatto e in diritto per tutti i suesposti motivi;
- 2) in accoglimento dell'appello incidentale, accertare la nullità per indeterminatezza delle condizioni indicate nel contratto di mutuo, poiché il TAEG/ISC riportato nel contratto è risultato difforme e inferiore a quello accertato dal CTU ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 c. 6 TUB e conseguentemente condannare la banca all'applicazione del piano di ammortamento ricalcolato ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 c. 7 TUB *ratione temporis* vigente; accertare l'illegittima capitalizzazione nel piano di ammortamento originario del mutuo della capitalizzazione infrannuale composta per mancata espressa pattuizione scritta fra le parti in violazione dell'art. 6 delibera CICR del 9-02-2000 e in violazione dell'art. 117 c. 4 TUB, conseguentemente condannare la banca all'applicazione del piano di ammortamento ricalcolato con capitalizzazione semplice ed al tasso minimo dei bot ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 c. 7 TUB *ratione temporis* vigente;
- 3) con vittoria di spese, diritti, onorari, IVA e cpa come per legge oltre al rimborso delle spese generali nella misura di legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. anche per il primo grado;
- 4) in via istruttoria, ammettere la c.t.u. richiesta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

cui il tribunale non qualificava il mutuo in oggetto quale contratto di durata e non applicava *ratione temporis* la modifica dell'art. 117 c. 7 TUB in vigore dal 1°-01-2011 e nella parte in cui non dichiarava la nullità del piano di ammortamento per mancata pattuizione del regime di capitalizzazione; ha censurato infine la regolamentazione delle spese di lite, compensate a fronte della soccombenza della banca.

La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per ragioni di ordine logico vanno esaminati in primo luogo il terzo e il quarto motivo d'appello.

Le censure sono infondate.

Come osservato dagli appellati, la contestazione di indeterminatezza delle condizioni contrattuali e relativa richiesta di condanna erano proposte già nell'atto di citazione per quanto genericamente (v. conclusione *in ulteriore subordine*) e precisate nelle conclusioni rassegnate all'udienza del 10-12-2020 con riferimento alla difformità del TAEG contrattuale rispetto a quello effettivo. Della questione parte attrice discuteva ampiamente anche nella comparsa conclusionale, mentre la convenuta nulla replicava al riguardo.

Il primo motivo attiene alla applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 c. 7 TUB all'ipotesi di difformità del TAEG contrattuale rispetto a quello effettivo.

La mancata corrispondenza del TAEG esposto in contratto a quello verificato dal consulente tecnico d'ufficio era ritenuta dal tribunale causa di nullità della pattuizione relativa agli interessi corrispettivi, "... essendo emerso nel corso del primo elaborato che la parte convenuta ha imposto un tasso di interessi superiore a quello concordato".

Si è doluta l'appellante dell'erronea applicazione del tasso sostitutivo ad una fattispecie diversa da quella normativamente prevista.

Giova ricordare che il TAEG, disciplinato dalle disposizioni del Testo Unico Bancario (v. art. 122 vigente all'epoca di stipulazione del contratto) e dalla delibera CICR del 4-03-2003, esprime il costo di un'operazione finanziaria in termini di percentuale annua dell'importo totale del credito e

svolge una funzione informativa nei confronti del cliente relativamente all'incidenza nell'interesse effettivo di tutti i costi dell'operazione.

In questi termini detto parametro non può essere assimilato al tasso di interesse corrispettivo agli effetti dell'applicazione del trattamento disposto dall'art. 117 c. 7 per i casi tipici previsti dai commi 4 e 6 (cfr. Cass. Civ. n. 39169/21: *“ In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione della forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385/93, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”*; v. anche n. 4597/2023), peraltro diversi dall'ipotesi della difformità tra tasso enunciato e tasso praticato ravvisata dal primo giudice, cosicché deve ritenersi che l'eventuale difformità rispetto il carico economico effettivamente applicato - fattispecie diversa da quella in cui non sia determinabile il costo complessivo dell'operazione - non incida sulla validità delle condizioni contrattuali pattuite, ma semmai sulla responsabilità della banca per aver fornito informazioni non corrette.

Al riguardo - a prescindere dalla qualificazione del mutuo ipotecario quale credito ai consumatori, essendo la lettera f) dell'art. 122 TUB entrata in vigore nel 2010 - va altresì osservato che l'art. 21 L. 142/1992 è stato abrogato dal D.Lgs. 385/93, mentre l'art. 124 TUB nella versione *ratione temporis* applicabile prescriveva l'inserimento del TAEG nei contratti di credito al consumo (da stipularsi per iscritto), ma stabiliva la sostituzione di diritto con il tasso B.O.T. soltanto nel caso di assenza delle prescrizioni informative o di nullità delle clausole per rinvio agli usi e non per l'ipotesi di inesatta indicazione del TAEG; inoltre, le disposizioni dettate dall'art. 125 bis Tub in materia di difformità delle clausole contrattuali sui costi del credito rispetto a quelle pubblicizzate

2000 ove è stabilita la necessità dell'approvazione specifica della clausola sulla capitalizzazione infrannuale degli interessi e sul tasso che tenga conto degli effetti della capitalizzazione.

In disparte la novità del profilo, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado nella controversia sulla validità del rapporto contrattuale, nei termini prospettati la censura non è fondata.

Sul piano strutturale nel piano di ammortamento alla francese, essendo predeterminati sia l'importo della quota capitale che quella per interessi, calcolata nelle rate soltanto sul capitale via via restituito senza tener conto di interessi pregressi, è escluso che si verifichi una capitalizzazione di interessi, nemmeno sovrapponibile al concetto di interesse composto, che opera sommando al capitale disponibile all'inizio dell'anno gli interessi prodotti ogni anno. Questa progressione non incide sulla misura del tasso enunciata in contratto, che viene calcolato sulla somma utilizzata nell'anno di riferimento, e nemmeno fa scattare l'obbligo di indicare il TAE (previsto per rendere esplicito l'effetto della capitalizzazione), sostituito nel mutuo dall'espressione del TAEG.

Con la comparsa conclusionale gli appellanti incidentali hanno altresì evidenziato che il regime composto proprio dell'ammortamento alla francese costituisce una condizione economica più onerosa del regime semplice, che deve essere espressamente enunciata in contratto anche agli effetti di cui all'art. 117 c. 4 e 7 TUB.

Di contro, il pagamento di maggiori interessi non consegue all'applicazione di un tasso superiore e/o diverso da quello convenuto, bensì al criterio di imputazione - diverso da quello previsto dall'art. 1194 c.c., che presuppone che gli interessi maturino sul credito esigibile - in quanto il mutuatario con le prime rate restituisce meno capitale e va a pagare una maggiore quota di interessi in ragione del maggior godimento del capitale non ancora restituito.

In disparte la questione circa la meritevolezza di tale operazione, di per sé non vietata dall'ordinamento anche se oggetto di ampio dibattito dottrinario e giurisprudenziale (con particolare riferimento all'applicazione dell'art. 1183 c.c. e dell'art. 821 c.c.), questa progressione non incide sulla misura del tasso, che corrisponde a quella enunciata in contratto, bensì sull'ammontare della prestazione per interessi, calcolata su capitale non ancora scaduto.

Ciò detto, si deve osservare che nel contratto di mutuo in oggetto era espressamente indicato il TAN, l'ISC/ TAEG, l'ammontare della somma mutuata, il numero e la periodicità delle rate ed il relativo importo; al contratto di mutuo era allegato il capitolato e il piano di ammortamento, specificamente sottoscritti dalle parti. Questi dati, a prescindere dalle difficoltà del calcolo necessario a verificare il risultato finale, consentivano al debitore di conoscere senza incertezze il carico economico complessivo del contratto che andava a stipulare e le condizioni di pagamento ivi compreso il regime composto degli interessi, ricavabile dal piano di ammortamento - ove la rata è formata, invece che dal capitale residuo, da una quota capitale in scadenza e dagli interessi maturati su quel capitale - e dal TAEG (ove è esposto il tasso effettivo oltre che le spese) senza elementi di discrezionalità in capo all'istituto mutuante.

Le spese processuali di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo al valore medio dello scaglione indeterminabile-complessità media, devono essere poste a carico degli appellati, secondo soccombenza.

Le spese di c.t.u., già liquidate, devono essere poste a carico dei soccombenti.

Si deve dare atto della sussistenza per gli appellanti incidentali dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. 115/02.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:

- 1) in accoglimento dell'appello proposto da Intesa SanPaolo s.p.a. avverso la sentenza n. 212/21 del Tribunale di Sassari, rigetta la domanda di rideterminazione del piano di ammortamento del mutuo concluso tra le parti in data 25-05-2007;
- 2) rigetta l'appello incidentale;
- 3) condanna in solido (...) alla rifusione in favore di Intesa SanPaolo s.p.a. delle spese processuali, che liquida in euro 10.343,00 per compensi del primo grado ed euro 9.247,00 per il presente grado, di cui euro 8.470,00 per compensi, oltre quanto dovuto per legge;

